mugello CIRCUIT

Doc. Log. n.___.___/___

ACI SPORT

mugello RACING WEEKEND

National GT Challenge/Supersport GT – Young Timer Touring Cup/ATCC FX – Topjet F2000
RS Cup – Legends Cars Trophy – Mitjet Trophy – Trofeo Predator's – FX Pro Series/FX3

Autodromo Internazionale del Mugello - Scarperia e San Piero (FI) - 16, 17, 18 ottobre/October 2026

Luogo:	**Scarperia San Piero**	**Documento n°:** 2.23	
Data:	**18.10.2026**	**Ora: 13.18**	

TOPJET F2000

Decisione n° 22

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 68 Kermor Motorsport KFT Conduttore Kovacs Zeno
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di gara, visto il rapporto del servizio cronometraggio, convocato e ascoltato i conduttori / concorrente, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	Kermor Motorsport KFT
Vettura N°	68
Conduttore/i:	Kovacs Zeno
Data e ora:	18.10.2026 ore 12.41
Sessione:	Gara 2
Fatto:	La vettura n.68 supera la vettura n. 21 in regime di safety car.
Violazione:	Art 89 Lett. L) RNS (Obblighi particolari dei Conduttori)
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art. 216 bis lett A (Penalità in tempo, Drive Through, Stop & Go, Retrocessione in griglia) RNS 2026
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n. 68 Kermor Motorsport KFT una penalità in tempo di 5'' (cinque secondi) da applicare alla classifica finale di gara 2
Motivazione:	La vettura n.68 supera la vettura n. 21 n regime di safety car.

Per questi motivi, il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Maria Graziella Arberi
Presidente

Simone Leoni

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:
Concorrente:
Data: ..... Ora: ..... Firma: .....

( ) Notifica ex art. 215 RSN
( ) Penalità esposta monitor
( ) Esposta albo gara

Esposto alle: 13:22